


COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 08 DEL 13 MAR. 2023.

PROVVEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STALLO PER IL CARICO E LO SCARICO MERCI, IN VIA BATTISTI CESARE N.21- INTEGRAZIONE ORDINANZA NR. 06 DEL 28 FEBBRAIO 2023.

Il Responsabile direttivo del IV Settore

PREMESSO

che la ditta **POSTACENTRALE di SPH IMPIANTI di IMBURGIA GIUSEPPE**, con sede legale in via **BATTISTI CESARE n. 21 a CERDA (PA)** del signor. **Giuseppe IMBURGIA**, nata a CERDA il **01/07/1958** ed ivi residente in via **ROMA n. 69**, con istanza acquisita al Protocollo Generale del Comune di Cerda al n. 251 del 09/Gennaio/2023, **ha chiesto che sia predisposto uno spazio riservato al carico ed allo scarico di merci in via BATTISTI Cesare in prossimità o nelle adiacenze del civico n. 21, sede della propria attività di spedizione e ricezione pacchi postali, a causa di gravi difficoltà nella sosta di automezzi adibiti al trasporto merci;**

CONSIDERATO

che la stessa ditta **POSTACENTRALE di SPH IMPIANTI di IMBURGIA GIUSEPPE**, ha presentato una integrazione, prot. n. 3464 del 09/03/2023, avente la richiesta per la modifica dell'orario operativo di validità del dispositivo stesso, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per esigenze operative in quanto i corrieri passano anche per il ritiro e deposito pacchi nell'orario di chiusura nonché dalle ore 13:00 alle ore 16:00;

RITENUTO

dovere provvedere in merito e di potere accogliere la suddetta istanza

VISTA

la precedente Ordinanza di pari oggetto e dispositivo, nr. 6 del 28/02/2023

VISTI

- L'art. 7 e l'art. 37 del vigente Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni
- Il vigente D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)
- Il T.U. EE.LL. (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267)

ORDINA

- **DI MODIFICARE LA ORDINANZA N. 6 DEL 28/02/2023 CON LA SEGUENTE DICITURA:**
CHE LO STALLO DI SOSTA E' VALIDO DAL/LE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00, DAL LUNEDI AL SABATO, CON LIMITAZIONE ORARIA DI 15 MINUTI E LIMITATAMENTE AI TEMPI RELATIVI ALLE SOLE OPERAZIONI DI SCARICO E/O CARICO DELLE MERCI

FATTI SALVI I TERMINI DI SICUREZZA IN OSSEQUIO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI E LE ALTRE NORME CHE REGOLAMENTANO LA MATERIA.

La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92 e viene, altresì, resa nota mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra senza averne titolo o ne faccia un uso improprio, è oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Chiunque deroga le disposizioni di cui sopra avendone diritto, ma senza osservare le condizioni, i limiti, le imposizioni della presente Ordinanza, è ugualmente oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495
- ▶ entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990.

Dalla Residenza Municipale, addì 13 MAR. 2023.


Il Vice Comandante della Polizia Municipale nominato f.f.
Ispettore Capo Pietro BULFAMANTE



Il Responsabile direttivo del IV Settore
Dott. Giuseppe BIONDOLILLO

